



# Comune di Montefiore Conca

## Provincia di Rimini

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

Seduta del 30/09/2019

**OGGETTO: Nuova disciplina del contributo di costruzione. Recepimento della DAL della Regione Emilia Romagna n. 186/2018**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 21:19 nell'apposita sala delle adunanze consiliari di questo Comune.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	SICA FILIPPO	Sindaco	Presente
2	MANCINI ERIKA	Consigliere	Presente
3	TAINI FRANCESCO	Consigliere	Presente
4	MAZZI SIMONE	Consigliere	Presente
5	PANGRAZI SILVIA	Consigliere	Presente
6	BANCI CARLO	Consigliere	Presente
7	TARCHINI FILIPPO MICHELE	Consigliere	Presente
8	MUCCINI MIRCO	Consigliere	Presente
9	FORLANI MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
10	SERAFINI SONIA	Consigliere	Assente Giust.
11	CARNAROLI DANILO	Consigliere	Assente Giust.

Tot. Presenti N. 9	Tot. Assenti N. 2
--------------------	-------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Sono altresì presenti il rag. Corrado Mancini, responsabile dell'Area Contabile Finanziaria, il rag. Fabio Mini, responsabile dell'Area Amministrativa e l'ing. Andrea Pula responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune

Presiede il Sindaco, Dott. Sica Filippo.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: MANCINI ERIKA, MUCCINI MIRCO, FORLANI MASSIMILIANO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



# Comune di Montefiore Conca

## Provincia di Rimini

### AREA TECNICA MANUTENTIVA

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n. 38 del 12/09/2019

**OGGETTO: Nuova disciplina del contributo di costruzione. Recepimento della DAL della Regione Emilia Romagna n. 186/2018**

**PREMESSO** che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

**RILEVATO** che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

**DATO ATTO** che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;

- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

**CONSIDERATO** che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta regionale n. 624. del 29 Aprile 2019, recante "*Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione*";

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n. 186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
  - confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Montefiore Conca la 4<sup>a</sup> Classe – "*Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000*";
- inoltre, (solo per Comuni nati da processi di fusione) in relazione alla possibilità di **posticipare fino ad un massimo di cinque anni dalla data di avvio del nuovo Comune il passaggio alla diversa classe** eventualmente prevista per il nuovo Comune, si ritiene di:
  - confermare l'immediata applicazione della classe attribuita dalla DAL n.186/2018 al Comune nato dal processo di fusione;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2**,

per le ragioni di seguito indicate: *gli incrementi previsti nella DAL 186/2018 rispetto ai valori di cui alla tab. 5 – 5° classe di comuni - della previgente parametrizzazione - oggetto di attuale applicazione - configurerebbero un aumento generalizzato ritenuto eccessivo per il tessuto economico e sociale dell'area di competenza comunale, con particolare riferimento alle disagiate condizioni economiche e territoriali cui il territorio comunale è soggetto, ritenendo necessario incentivare il più possibile il recupero edilizio.*

*Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati*

<b>Funzioni</b>	<b>U1 (€/mq)</b>	<b>U2 (€/mq)</b>	<b>U1+U2 (€/mq)</b>
Funzione residenziale	28,90	37,40	66,30
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	28,90	37,40	66,30
Funzione turistico-ricettiva	28,90	37,40	66,30
Funzione direzionale	28,90	37,40	66,30
Funzione produttiva	8,16	2,38	10,54
Funzione commerciale all'ingrosso	8,16	2,38	10,54
Funzione rurale	8,16	2,38	10,54

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell'insediamento all'aperto”** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
  - ridurre il valore AI per le attività sportive di seguito elencate rispettivamente delle percentuali indicate:
    - Attività sportive svolte su campi privati all'aperto (calcetto, tennis, etc): 50%
    - Attività di equitazione (galoppatoi): 50%
    - Parchi giochi privati (parchi avventura – palestre aeree): 50%
    - Attività ludico sportive, culturali all'aperto (fattorie didattiche, agricampeggio, etc.), attività equiparabili in termini di valore culturale e aggregazione sociale: 50%

per le ragioni di seguito indicate: *favorire le attività ludico-sportive e di aggregazione sociale in connessione con la fruizione di spazi aperti, l'ambiente e le attività economiche a basso impatto ambientale.*

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

<b>Descrizione intervento:</b>	<b>% di riduzione</b>
--------------------------------	-----------------------

	U1	U2	D	S	QCC
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recupero edilizio e rifunzionalizzazione degli edifici appartenenti al tessuto del Centro Storico dell'abitato di Montefiore Conca</li> </ul>	35%	35%	-	-	35%

per le ragioni di seguito indicate: *favorire il recupero edilizio, l'ammodernamento del tessuto edilizio dei centri storici in connessione con la valorizzazione dei caratteri storico testimoniali.*

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

Nome Frazione	% riduzione U1	% riduzione U2
San Gaudenzo	35%	35%
San Felice	30%	30%
Serbadone	30%	30%
Falda	20%	20%

per le ragioni di seguito indicate: *favorire il recupero edilizio, l'ammodernamento del tessuto edilizio e il presidio dei centri abitati del territorio comunale, con preferenza per quelli più spopolati.*

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:
  - stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: **50%**

per le ragioni di seguito indicate: *assicurare la persistenza e l'ammodernamento sul territorio delle strutture socioassistenziali al fine di garantire una maggiore coesione sociale e una maggiore vicinanza alla popolazione residente nel territorio comunale in stato di difficoltà.*

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:
  - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: **20%**

per le ragioni di seguito indicate: *favorire le politiche abitative di edilizia residenziale sociale ed evitare lo spopolamento, contribuendo ad un maggiore sviluppo sociale ed un più favorevole bilancio demografico;*

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 “Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti”), si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: **30%**

per le ragioni di seguito indicate: *favorire lo sviluppo dell'impresa privata e l'occupazione.*
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

<b>Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni:</b>	<b>% riduzione U1 (cumulabili fino al 30%)</b>	<b>% riduzione U2 (cumulabili fino al 30%)</b>
1. Interventi rispondenti ai requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla <b>compatibilità ambientale</b> , di cui alla seconda parte del regolamento edilizio	10 %	10 %
2. Interventi rispondenti ai requisiti prestazionali degli edifici, riferiti <b>all'efficienza energetica e al comfort abitativo</b> , di cui alla seconda parte del regolamento edilizio	10 %	10 %
3. Interventi rispondenti ai requisiti prestazionali degli edifici, <b>finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici</b> , di cui alla seconda parte del regolamento edilizio	10 %	10 %

per le ragioni di seguito indicate: *favorire l'applicazione degli standard di qualità in accordo al regolamento edilizio.*

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
  - confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
  - non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
  - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
  - prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale

per le ragioni di seguito indicate: *favorire principi di compensazione economica che prevedano un maggior apporto derivante da attività commerciali di rilievo, favorendo la conservazione e lo sviluppo degli esercizi commerciali di vicinato.*

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
  - si definisce il seguente costo medio della camera: € 65,00, calcolato nel modo di seguito indicato: *mediante stima basata su analisi di mercato*
  - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori "A" (nell'osservanza della percentuale massima indicata nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018):

Fascia	Intervallo dei valori "A"	Percentuale massima di riduzione comunale del valore "A"	Valore A minimo
1	da € 1.050,00 a € 1.400,00	20%	€ 1.050,00
2	da € 1.400,00 a € 1.750,00	25%	€ 1.400,00
3	da € 1.750,00 a € 2.100,00	30%	€ 1.750,00

4	superiore di € 2.100,00	35%	€ 2.100,00
---	-------------------------	-----	------------

per le ragioni di seguito indicate: *calmierare, nei termini previsti dalla DAL n.186/2018, il differenziale che si potrebbe a creare, nel caso in cui nei 5 anni successivi il costo convenzionale A medio dovesse superare di almeno il 50% il costo di cui alla DCR 1108/1999;*

- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:

- fissare le seguenti percentuali:
  - 1,5% per la funzione turistico-ricettiva;
  - 3% per la funzione commerciale;
  - 2% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale;

per le ragioni di seguito indicate: *riproporre, nei limiti imposti dalla DAL n. 186/2018 la graduazione dell'applicazione del costo di costruzione come da disciplina previgente;*

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:

- confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:

- ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera,
- stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: *Fideiussione Bancaria o Assicurativa;*
- stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
  - *il 25% entro 1 anno dall'efficacia del titolo per l'esecuzione dei lavori;*
  - *il 25% entro il termine fissato per l'ultimazione dei lavori e comunque, entro 3 anni dalla data di rilascio del permesso o della presentazione della SCIA/CILA;*

**DATO ATTO** che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "*Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione*", per consentirne una più agevole e univoca lettura;



- si è provveduto a predisporre il “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”, costituente l’Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;

**DATO ATTO** altresì che il presente atto comporta il venir meno dell’efficacia delle proprie deliberazioni di Consiglio Comunale in materia di contributo di costruzione e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali e che, al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l’**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

**RITENUTO**, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PRG vigente;

**RITENUTO** infine di confermare, nelle more dell’adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alle proprie deliberazioni di Consiglio Comunale:

- Deliberazione della Giunta Comunale di Montefiore Conca n. 20 del 16.06.2015 recante: *“Monetizzazione aree per standard di parcheggio pubblico – Adeguamento corrispettivo”*

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo n. 267/2000

**DATO ATTO** che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell’Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;

## **PROPONE**

1. di recepire la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
  - a) nell’allegato **Allegato 1**, recante *“Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione”* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - b) nell’allegato **Allegato 2**, recante *“Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni di Consiglio Comunale in materia di contributo di costruzione, e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
3. di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la ***“Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”***;
4. di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC/PRG/PUG vigente;
5. di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 16.06.2015;
6. di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
7. di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
8. di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
9. di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6;
10. di dichiarare il presente atto, considerata l'urgenza che riveste ai fini dell'invio alla Regione Emilia Romagna, per la pubblicazione sul BURERT, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Nuova disciplina del contributo di costruzione. Recepimento della DAL della Regione Emilia Romagna n. 186/2018” sopra illustrata;

Accertato che la stessa è munita dei seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato, emesso in data 30/09/2019 per quanto concerne la regolarità tecnica: Parere Favorevole
- del Responsabile di Ragioneria, emesso in data 30/09/2019 per quanto concerne la regolarità contabile: Parere Favorevole
- del Segretario Comunale per quanto concerne la legittimità, emesso in data 30/09/2019: Parere Favorevole

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco dott. Filippo Sica, nella veste di Presidente del C.C., dichiarata aperta la trattazione del presente argomento all'o.d.g., dopo una breve introduzione della presente proposta di deliberazione, passa la parola all'ing. Andrea Pula, Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune, che illustra la nuova disciplina avente ad oggetto il contributo di costruzione, alla luce della relativa riforma approvata dall'Assemblea Legislativa Regionale dello scorso anno. Spiega, altresì, l'emendamento proposto dal medesimo Ufficio Tecnico, che ha lo scopo di garantire oggettività nella definizione degli “immobili dimessi o in via di dismissione”, e che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, risulta munito dei seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato, emesso in data 30/09/2019 per quanto concerne la regolarità tecnica: Parere Favorevole
- del Responsabile di Ragioneria, emesso in data 30/09/2019 per quanto concerne la regolarità contabile: Parere Favorevole
- del Segretario Comunale per quanto concerne la legittimità, emesso in data 30/09/2019: Parere Favorevole

Successivamente, il Sindaco- Presidente, rilevato che non esistono interventi, dichiarata chiusa la discussione, pone in votazione dapprima il detto “emendamento”, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di mano e proclamato dal Presidente: Favorevole la Maggioranza ( n. 8) Astenuto il cons. Forlani (n. 1); successivamente il Presidente pone in votazione la Proposta così come emendata con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di mano e proclamato dal Presidente: Favorevole la Maggioranza ( n. 8) Astenuto il cons. Forlani (n. 1).

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata, con il seguente emendamento:

Al fine di definire in maniera appropriata e univoca le fattispecie applicabili, si propone il seguente emendamento alla proposta di delibera in oggetto, concernente la definizione di immobile dimesso o in via di dismissione.

Aggiungere nella premessa:

“RITENUTO infine di dover specificare che per immobili dimessi o in via di dismissione devono intendersi quegli immobili che, non più utilizzati, vengono riadattati a nuovi usi coerenti con quelli previsti dagli strumenti di pianificazione per finalità di riqualificazione urbana”

Aggiungere al dispositivo:

“Di specificare che per immobili dismessi o in via di dismissione devono intendersi quegli immobili che, non più utilizzati, vengono riadattati a nuovi usi coerenti con quelli previsti dagli strumenti di pianificazione per finalità di riqualificazione urbana”.

Altresì, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto ai fini dell'invio alla Regione Emilia Romagna, per la pubblicazione sul BURERT, con separata votazione e con voti unanimi (n.9) espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO  
DOTT. SICA FILIPPO**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e  
ss.mm*

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA GIUSEPPINA MASSARA**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e  
ss.mm*